

AVVISO PER I FORNITORI - ART. 4 del Dl fiscale 2020 (Dl 124/2019, convertito dalla Legge 157/2019)

L'art. 4 del Dl fiscale 2020 (Dl 124/2019, convertito dalla Legge 157/2019) stabilisce che, **a decorrere dal 1° gennaio 2020**, il committente che affida il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro a un'impresa, tramite contratti di **appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera** presso le sedi di attività del committente, **e di beni strumentali di proprietà del committente, deve richiedere alle imprese** appaltatrici/subappaltatrici/affidatarie **copia delle deleghe di pagamento** relative al versamento delle ritenute fiscali per i lavoratori dipendenti direttamente impiegati nei lavori o servizi, per riscontrare l'ammontare totale degli importi versati dalle imprese.

Viene, quindi, previsto che le imprese appaltatrici/subappaltatrici/affidatarie devono trasmettere al committente entro i 5 giorni lavorativi successivi al versamento delle ritenute:

- le deleghe di pagamento F24 distinte per ciascun committente
- l'elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, coinvolti nell'opera o nel servizio nel mese precedente, con:
  - il dettaglio delle ritenute eseguite nel mese precedente nei confronti dello stesso lavoratore con separata indicazione di quelle relative alla prestazione effettuata dal committente.
  - l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente in relazione alla prestazione
  - il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun lavoratore nell'esecuzione dell'opera o servizio.

In caso di mancata trasmissione dei dati da parte delle imprese appaltatrici e subappaltatrici o appurato l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute, il committente deve sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati (sino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell'opera, ovvero per un importo pari alle ritenute non versate ma risultanti dalla documentazione trasmessa), dandone comunicazione entro 90 giorni all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente per territorio.

Si precisa che in tali casi, è preclusa all'impresa appaltatrice o affidataria ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso, fino a quando non sia stato eseguito il versamento delle ritenute.

Gli obblighi sin qui delineati non trovano applicazione se le imprese appaltatrici/subappaltatrici/affidatarie comunicano al committente, tramite certificazione, la sussistenza nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza (5 giorni successivi alla scadenza del versamento) dei seguenti requisiti:

- a. risultino in attività da almeno 3 anni e in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo superiore al 10% dell'ammontare dei ricavi e compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
- b. non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di accertamento, affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sul reddito, IRAP, ritenute e contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro, per i quali siano ancora dovuti pagamenti o per i quali non siano stati accordati provvedimenti di sospensione.

Per maggiori approfondimenti si rimanda all'art. 4 del Dl fiscale 2020 (Dl 124/2019, convertito dalla Legge 157/2019).

Per chiarimenti contattare:

- Alberto Longhi - U.O.C. Approvvigionamenti e Tecnico Patrimoniale - Tel: 0376/334443 – mail: [Alberto.Longhi@ats-valpadana.it](mailto:Alberto.Longhi@ats-valpadana.it) per chiarimenti relativi ai fornitori-contratti che possono rientrare nella normativa in oggetto;
- Matteo Rizzi - U.O.C. Servizio Economico Finanziario - Telefono 0372 497344 – mail: [matteo.rizzi@ats-valpadana.it](mailto:matteo.rizzi@ats-valpadana.it) oppure [ragioneria@ats-valpadana.it](mailto:ragioneria@ats-valpadana.it) per chiarimenti relativi ai documenti che devono essere predisposti ed inviati dai fornitori.